

Codice A1816B

D.D. 30 maggio 2025, n. 1112

R.D. n. 523/1904: P.I.7697 - Demanio idrico fluviale: CNPO1009 - Autorizzazione idraulica e regolarizzazione della concessione demaniale per il mantenimento con opere di adeguamento del ponte comunale sul Torrente Varaita in località Pineta Nord nel Comune di Pontechianale (CN) - Richiedente: Comune di Pontechianale.



ATTO DD 1112/A1816B/2025

DEL 30/05/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. n. 523/1904: P.I.7697 - Demanio idrico fluviale: CNPO1009 – Autorizzazione idraulica e regolarizzazione della concessione demaniale per il mantenimento con opere di adeguamento del ponte comunale sul Torrente Varaita in località Pineta Nord nel Comune di Pontechianale (CN) - Richiedente: Comune di Pontechianale

Premesso che:

- in data 10/04/2025 con nota assunta al prot. n. 15316/A1816B, il Comune di Pontechianale con sede legale in Frazione Maddalena, 1 – 12020 Pontechianale (CN), ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica per la realizzazione di opere di adeguamento funzionale del ponte sul torrente Varaita in località Pineta Nord nel Comune di Pontechianale (CN) così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;

- all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'Ing. Samuele Rancurello e dall'Ing. Mauro Dematteis (iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo) in base ai quali è descritto l'intervento in questione, soggetto al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 ed al Regolamento Regionale n. 10/R del 16/12/2022 (di seguito "regolamento") e consistente in:

- realizzazione di due passerelle pedonali, posizionate su entrambi i lati del ponte esistente, costituita da manufatti in acciaio posti a sbalzo lungo tutto il perimetro dell'impalcato profili metallici vincolati superiormente alla soletta dell'impalcato e inferiormente all'anima delle travi ribassate (generando due sbalzi laterali all'impalcato esistente di 1,50 m con pari luce di 15,25 m) (preso i lotti censiti al C.T. al Fog. 23 nn. 278, 280, 542 e 479);
- interventi manutentivi sulla strutture in cls. del ponte esistente (impalcato esistente di larghezza 3,55 m con luce di 15,25 m).

Considerato che:

- esaminata preliminarmente la domanda ai sensi dell'art. 6 del regolamento, il Settore Tecnico Regionale - Cuneo ha richiesto, con l'avvio del procedimento nota prot. n. 23219/A1816B del 21/05/2025, la regolarizzazione degli atti assegnando un termine di gg. 30;

- il richiedente ha prodotto quanto richiesto trasmettendo con nota prot. n. 24904/A1816B del 30/05/2025 la documentazione richiesta (files: *Elab 1.pdf.p7m; Elab 12.pdf.p7m; Tav 1.pdf.p7m; Tav 2.pdf.p7m; Tav 3.pdf.p7m; Tav 4.pdf.p7m*);

- il progetto di fattibilità tecnico-economica è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 27/03/2025 e, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del regolamento, non si è proceduto a pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;

- è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati del Settore Tecnico regionale - Cuneo al fine di verificare lo stato dei luoghi. A seguito del sopralluogo e visti gli elaborati progettuali, la realizzazione delle opere in argomento si può ritenere ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Varaita.

Dato atto che:

- in relazione a quanto sopra è possibile procedere con la regolarizzazione del manufatto esistente con le nuove opere di adeguamento funzionale in questione (nuove passerelle pedonali) e rilasciare la concessione per anni 30 sulla base dello schema di disciplinare di concessione, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata;

- ai sensi dell'art. 12 del regolamento il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente il disciplinare entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del regolamento;

- trattandosi di manufatti di proprietà comunale, la concessione viene rilasciata a titolo gratuito come definito dalla tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con D.D. 2656/A1801B del 12/12/2024, senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dall'art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell'art. 11 comma 4 del regolamento.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- gli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 23/2008;
- la legge regionale n. 20/2002 e la legge regionale n.12/2004;
- il regolamento regionale n. 10/R/2022;
- il decreto legislativo n. 33/2013;

DETERMINA

1) - di concedere al Comune di Pontechianale con sede legale in Frazione Maddalena, 1 – 12020 Pontechianale (CN) l'occupazione di area demaniale per il mantenimento del ponte esistente e la realizzazione di due passerelle pedonali per l'adeguamento funzionale del ponte medesimo sul torrente Varaita in località Pineta Nord nel Comune di Pontechianale, come individuata negli elaborati tecnici allegati all'istanza e successiva integrazione depositati agli atti del Settore Tecnico regionale – Cuneo ed in premessa richiamati;

2) - di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, il Concessionario ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a. l'intervento deve essere realizzato nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Tecnico regionale – Cuneo;
- b. durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- c. le sponde, dove eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il concessionario unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- d. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza del cantiere, svincolando l'Amministrazione regionale da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
- e. le opere provvisorie di cantiere realizzate in alveo (ture e savanelle, ecc...) dovranno essere realizzate con materiale di tipo incoerente avente granulometria tale che le stesse possano essere facilmente rimosse ad opera della corrente idrica in occasione dei possibili eventi di morbida e/o piena, senza determinare ostacolo al deflusso delle acque, le stesse inoltre dovranno essere immediatamente rimosse a fine lavori con ripristino dello stato dei luoghi e sezione di deflusso a perfetta regola d'arte;
- f. il soggetto autorizzato, nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi ai disposti dell'art.12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i.; in ogni caso, prima dell'inizio lavori, dovrà contattare preventivamente l'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo, ai fini del rilascio del parere di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica ai sensi della D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n.75-2074 del 17/05/2011, nonché per il recupero della fauna ittica;
- g. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- h. le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, **entro il termine di anni tre** a far data dalla presente Determinazione **a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi**, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore Tecnico regionale – Cuneo a seguito di idonea documentazione presentata dal committente. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
- i. il Committente delle opere dovrà comunicare con congruo anticipo al succitato Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la

rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;

- j. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione del citato Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- k. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza l'opera oggetto della presente autorizzazione nel tempo, sempre previa richiesta da inoltrare al Settore Tecnico regionale - Cuneo;
- l. il Settore Tecnico regionale - Cuneo si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'intervento autorizzato, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che le rendessero necessarie o che l'intervento stesso sia in seguito giudicato incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- m. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- n. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

3) - di richiedere la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art. 12 del regolamento;

4) - di stabilire:

- a. la decorrenza della concessione dalla data del presente provvedimento;
- b. che l'utilizzo del bene demaniale ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del regolamento;
- c. che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare entro i termini di cui all'art. 12 comporta la cessazione della concessione;
- d. la durata della concessione in anni 30 fino al 31/12/2054, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
- e. che la concessione viene rilasciata a titolo gratuito come definito dalla tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con D.D. 2656/A1801B del 12/12/2024, senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell'art. 11 comma 4 del regolamento.

5) - di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. n. 22/2010.

Referenti:
Diego Dalmaso
Denis Cravero

LA DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Monica Amadori